



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

33[^] Seduta

Lunedì 27 novembre 2023

Deliberazione n. 234 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i dodici articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 151/12[^] nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a favore 24 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 novembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E IL
RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI E LA PIENA
ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2023.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge, in osservanza al principio di eguaglianza sostanziale sancito dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, in base al quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità”, intende promuovere il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale.

La legge, quindi, attraverso la diffusione e l'acquisizione della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LISt), intende promuovere la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, nonché favorire l'accesso delle persone con tale disabilità, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. Alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio, deve essere infatti garantita la possibilità di usare la lingua italiana dei segni, in ogni situazione o contesto, come indispensabile mezzo di comunicazione che si va ad integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dalle discipline medico-scientifiche di riferimento, nonché dai progressi delle nuove tecnologie che ne hanno comunque favorito l'integrazione nella società.

Nel quadro normativo europeo, la presente legge si pone in ottemperanza all'articolo 21 della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, in applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo adottate a partire dal 1998 sui linguaggi gestuali e, da ultima, della recente risoluzione del Parlamento europeo approvata il 23 novembre 2016, sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti. Il quadro normativo nazionale non contiene una norma specifica in materia, ma risultano presentate alle Camere diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, a tutt'oggi, non hanno completato il loro iter normativo.

A livello regionale, l'intervento normativo si inserisce, invece, nella direzione intrapresa da diverse regioni italiane che, per le medesime motivazioni e finalità già rappresentate con riferimento alla presente legge, si sono dotate di



Consiglio regionale della Calabria

una specifica normativa in materia. Fra queste, la Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), la Regione Lombardia si è dotata della legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) e, più di recente, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile).

La presente legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 declina le finalità dell'iniziativa legislativa volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento della piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione. A tal fine, il medesimo articolo intende riconoscere la lingua dei segni (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIS_t) quali strumenti operativi essenziali per favorire l'accesso di tali persone alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali nonché a qualunque altro contesto di interesse per il disabile.

All'articolo 2 sono indicati i destinatari, identificati nelle persone sorde, affette da ipoacusia e sordocieche, nonché le loro famiglie.

L'articolo 3 declina gli interventi in ambito scolastico e formativo finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del pieno accesso alle attività formativo-educative e alla piena realizzazione del percorso scolastico. Per tali finalità si prevede la concessione di contributi regionali per il finanziamento di interventi quali: l'utilizzo della LIS e della LIS_t nei servizi educativi della prima infanzia; l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato in LIS e in LIS_t nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie e nei percorsi formativi professionali; l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, quale ausilio alla comunicazione, volto a favorire l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.



Consiglio regionale della Calabria

Allo scopo di facilitare l'accesso all'informazione attraverso i media televisivi, l'articolo 4 prevede che la Regione promuova appositi accordi o protocolli di intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale della Calabria, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com), finalizzati a dotare i programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di apposite sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS. Per la stessa finalità, si stabilisce che la Regione adotti nelle proprie strutture amministrative ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo che assicuri il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, e, infine, che conceda contributi per l'attivazione di un servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt, svolto da figure professionali qualificate, presso gli ambiti territoriali sociali.

Con l'articolo 5, al fine di garantire ai soggetti destinatari della legge il pieno accesso, nonché la fruizione consapevole e informata dei servizi sanitari, si prevede che gli enti del servizio sanitario regionale assicurino un servizio di interpretariato in LIS fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'articolo 6 prevede che, per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

L'articolo 7 individua i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge, mentre il successivo articolo 8 detta disposizioni per la redazione ed approvazione del programma annuale degli interventi.

L'articolo 9 reca la clausola valutativa. In particolare, si prevede che il competente dipartimento della Regione Calabria trasmetta alla Commissione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie applicabili in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie, per come meglio dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 12 introduce la disposizione dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, quantificati in 40.000,00 euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede con prelievo di pari importo dal Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", e contestuale imputazione su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04. Di seguito si riporta il quadro di riepilogo degli aspetti finanziari indotti dalla presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025
1	Declina le finalità dell'iniziativa legislativa.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.					
2	Individua i destinatari della legge. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Contributi per interventi in ambito scolastico e formativo.	C	P	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4 c.2 lett. b)	Spese di interpretariato simultaneo in LIS e LIS o la messa a disposizione di strumenti tecnologici.	C	P	7.000 €	7.000 €	7.000 €
4 c.2 lett. c)	Contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale 23/2003.	C	P	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5	Servizio di interpretariato di LIS presso gli enti del servizio sanitario regionale.	C	P	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Norma ordinamentale che prevede la stipula e di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi. Norma senza nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale, perché la stipula di accordi o protocolli d'intesa avviene senza alcun onere.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Individua i beneficiari degli interventi regionali. Norma	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.					
8	Definisce il programma degli interventi da parte del dipartimento competente della Giunta regionale. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale perché i componenti del tavolo regionale non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Indica la clausola valutativa. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto il dipartimento regionale competente provvederà agli adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Indica le disposizioni transitorie. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Reca la norma finanziaria	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Disciplina l'entrata in vigore. Norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;



Consiglio regionale della Calabria

- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

Relativamente ai contributi di cui all'articolo 3 si prevede un tetto massimo di spesa pari a 15.000,00 € per il servizio specialistico di interpretariato in LIS e LISt di cui alle lettere b) e c) e per i programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, tenuto conto che saranno interessati gli istituti principali degli ambiti provinciali che aderiscono all'accordo previsto e che il costo per un servizio di interpretariato in LIS è pari a 850,00 euro IVA inclusa (fonte: determinazioni Agenzia Dogane e Monopoli DT III - Veneto e Friuli-Venezia Giulia-Ufficio di supporto Sezione Acquisti) e per l'acquisto di apparecchiature per la sottotitolazione e strumenti di accessibilità dei sordi e sordo/ciechi ai servizi educativi, si considera il prezzo di mercato.

In ordine all'articolo 4, con riferimento alle spese di interpretariato simultaneo in LIS e LISt o la messa a disposizione di strumenti tecnologici (comma 2, lettera b), per i criteri di quantificazione si rimanda a quanto indicato all'articolo 3. Infatti, ipotizzando l'organizzazione di 3 eventi annuali e la presenza, per ciascuno di essi, di almeno 2 interpreti, o la messa a disposizione di strumenti tecnologici, si stima una spesa pari a 7.000,00 € (5.100,00 € per interpreti e 1.500,00 € per strumenti).

Per la concessione di contributi agli ambiti territoriali di cui alla l.r. 23/2003 (articolo 4, comma 2, lettera c) gli oneri sono determinati in 8.000,00 €, ponendo come criterio di quantificazione la fissazione di un tetto massimo di spesa.

In ordine all'articolo 5, gli oneri possono essere quantificati in una prima fase di transizione ed introduzione, nel limite massimo di 10.000,00 euro quantificato con il criterio di fissazione del tetto di spesa, tenendo conto che in ciascuno degli enti del SSR (5 Aziende Sanitarie Provinciali e 4 Aziende Ospedaliere) viene attivato un servizio di video interpretariato LIS, il cui costo unitario è pari a 50,00 € orarie + IVA, in base al prezzo di mercato praticato da alcune aziende che erogano il servizio (cfr: Veasyt Live).



Consiglio regionale della Calabria

Si precisa, altresì, che l'articolo 6 non genera oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la stipula di accordi o protocolli d'intesa avviene senza alcun onere; analogamente, l'articolo 8 non produce alcun onere a valere sul bilancio regionale, perché i componenti del tavolo regionale non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Copertura finanziaria

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Programma U. 20.03 capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
Capitolo di nuova istituzione sul Programma U. 12.04	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali.

2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LIS_t), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone affette da ipoacusia e sordocieche.

Art. 3 (Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomia sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:

a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LIS_t nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;



Consiglio regionale della Calabria

b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, secondo il piano educativo individualizzato nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;

d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisce l'apprendimento a ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art. 4

(Accesso all'informazione)

1. La Regione promuove l'accesso all'informazione per le persone individuate dall'articolo 2 con ogni mezzo a disposizione allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi; la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS i telegiornali, le trasmissioni televisive e i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale.

2. La Regione, inoltre:

a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale e organizzativo utile a garantire effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;

b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere



Consiglio regionale della Calabria

accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;

c) concede contributi agli ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) per l'attivazione del servizio di interpretariato mediante traduzione simultanea e sottotitolazione in LIS ed in LISt, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5

(Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano il servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole e informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6

(Percorsi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati dall'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale (USR), gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti di cui all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti, concessi sulla base di bandi e avvisi pubblicati dal dipartimento regionale competente, relativi agli interventi indicati all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;



Consiglio regionale della Calabria

- b) comuni singoli e associati;
- c) ambiti territoriali sociali di cui alla l.r. 23/2003, anche in forma associata;
- d) enti del Terzo settore, operanti in Calabria, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati dall'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede in Calabria.

Art. 8

(Programma degli interventi)

1. Il dipartimento regionale competente, sulla base di proposte condivise al tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, delle persone affette da ipoacusia e sordocieche, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, approva annualmente il programma degli interventi a supporto delle persone suddette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

2. Il programma di cui al comma 1 contiene l'individuazione degli interventi e delle misure indicati dagli articoli 3, 4 e 6, da sostenere nel periodo considerato, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea.

3. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante dell'USR, da tre rappresentanti delle maggiori associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 2, un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante dell'organizzazione territoriale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI Calabria), un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di istruzione e un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di lavoro e welfare.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 8, coordinatore dell'attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) gli interventi realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;

b) gli interventi attuativi della presente legge contenuti nella programmazione indicata dall'articolo 8;

c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6, nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;

d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo le suddette risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;

f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il dipartimento regionale competente approva il programma degli interventi di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si



Consiglio regionale della Calabria

provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023–2025, a valere sul “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi”, che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023–2025 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 e all’allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all’interno della Missione 12, Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Gli interventi previsti nella presente legge possono essere ampliati attraverso ulteriori risorse aggiuntive individuate nell’ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali previsti negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.